

**ALLEGATO N° 1 ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO  
N° 23 DEL 05.12.1996**

**ENTE DI GESTIONE DEI PARCHI NATURALI ALPE VEGLIA ED ALPE  
DEVERO**

**REGOLAMENTO DEI CONTRIBUTI**

**FINALITÀ'**

**ART.1 -**

1. - Con il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 12, della Legge 7 agosto 1990, n° 241, vengono stabilite le procedure, i criteri e le modalità di concessione di contributi finalizzati al mantenimento, alla conservazione ed al ripristino delle tipologie edilizie.

**ART.2 -**

1. - La Giunta esecutiva dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli Enti e Associazioni, delle forze sociali e di tutti i singoli cittadini interessati.

**INTERVENTI AMMESSI**

**ART.3 -**

1. - Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi autorizzati, ai sensi della vigente legislazione in materia edilizia ed ambientale, di costruzione o ricostruzione, totale o parziale, del manto di copertura dei tetti delle strutture esistenti o di nuova realizzazione all'interno delle aree protette dei Parchi naturali dell'Alpe Veglia e dell'Alpe Devero. I manti di copertura dovranno essere realizzati con piode tradizionali a spacco naturale poste in opera orizzontalmente con i metodi dell'architettura spontanea dei luoghi: escluso quindi la possibilità di posa mediante chiodatura o sistemi simili. I tetti per cui viene richiesto il contributo dovranno avere falde con inclinazione pari a quella dei tetti tradizionali esistenti nell'area protetta.

**SOGGETTI AMMESSI**

**ART.4 -**

1. - Ai sensi del presente regolamento possono accedere ai contributi soggetti pubblici o privati appartenenti alle seguenti categorie:

- a) operatori che svolgono attività produttive agricole o silvopastorali od artigianali e chiedono il contributo per la sistemazione di strutture destinate a tali attività site nei Parchi Veglia e Devero;
- b) operatori turistici che svolgono attività economiche e chiedono il contributo per la sistemazione di strutture destinate a tali attività, site nei Parchi Veglia e Devero;
- c) proprietari di immobili siti nei Parchi Veglia e Devero;

2. - Per tutte le categorie di soggetti ammessi così come individuate al comma precedente, i contributi saranno destinati a coprire la differenza tra il costo effettivo degli interventi, di cui al precedente art. 3, ed il costo dei medesimi interventi eseguiti secondo le tecniche attuali ed utilizzando i materiali disponibili sul mercato nelle seguenti percentuali:

- 100% della differenza per la categoria a);
- 100% della differenza per la categoria b);
- 50% della differenza per la categoria c).

## **PROCEDURE**

### **ART.5 -**

1. - L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti da parte dell'Ente Parco.

2 - L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

### **ART.6 -**

1. - La Giunta stabilisce con propria deliberazione, e nel limite delle disponibilità finanziarie annuali accertate, i termini entro i quali i soggetti interessati possono presentare domanda. I termini così fissati in base ai quali vengono predisposti i piani di intervento, sono perentori.

2. - La Giunta esecutiva può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correlarlo con le disponibilità finanziarie o con il verificarsi di eventi imprevedibili.

3. - Con la deliberazione di cui al primo comma vengono stabiliti inoltre i costi del manto di copertura realizzato così come indicato all'art. 3 ed il costo del medesimo realizzato invece con le tecniche attuali ed utilizzando i materiali disponibili sul mercato, comprensivi del costo di trasporto, differenziati per aree (Veglia, Devero, Crampiole).

4. - Al fine del conteggio di cui al comma precedente, per materiale disponibile sul mercato si deve intendere la tegola canadese (tipo master).

### **ART.7 -**

1. - Le istanze per la concessione di contributi devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'indicazione delle finalità dell'intervento per il quale si chiede il contributo.

2. - Le istanze devono essere redatte secondo i modelli allegati al presente regolamento.

3. - Le istanze presentate dovranno rispettare quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n.659.

4. - Alle istanze dovrà essere allegata la documentazione necessaria a comprovare l'appartenenza del richiedente ad una delle categorie indicate agli art. 4 e 5 del presente regolamento, nonché l'avvenuta autorizzazione degli interventi ai sensi della vigente normativa in materia edilizia ed ambientale.

5. - Nella fase istruttoria l'Ente si riserva di richiedere eventuale documentazione integrativa al fine della valutazione delle domande di finanziamento.

## ART. 8 -

1. - Le istanze pervenute vengono istruite dall'ufficio competente e quindi rimesse alla Giunta Esecutiva, riepilogate in un prospetto nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
2. - La Giunta, tenuto conto degli obiettivi programmatici stabiliti dal Consiglio, delle risultanze dell'istruttoria e delle risorse disponibili, forma il piano di riparto delle stesse e stabilisce l'importo assegnato ai soggetti inclusi nel piano. La Giunta inoltre determina i soggetti esclusi dal piano.
3. - Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Esecutiva a favore di soggetti che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere per l'esclusione può richiedere all'ufficio competente ulteriori approfondimenti.

## ART.9 -

1. - I contributi verranno liquidati dopo la presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante la ultimazione dei lavori, previa misurazione della superficie coperta realizzata e verifica della rispondenza della stessa alla tipologia ammessa.
2. - L'attivazione di procedimenti amministrativi o penali in merito alla non conformità di realizzazione delle coperture ovvero degli interventi di cui queste fanno parte determina l'automatica sospensione del contributo e, nel caso di riconosciuta responsabilità del richiedente, l'esclusione dal piano di riparto e la conseguente perdita del contributo.  
In caso di accertata ottemperanza ai provvedimenti sanzionatori amministrativi o penali adottati in seguito alle realizzazioni abusive, il soggetto viene riammesso nel piano di riparto con conseguente possibilità di erogazione del contributo.
3. - L'ufficio competente predispone, in conformità al piano di riparto ed alle verifiche effettuate lo schema di deliberazione da adottarsi dalla Giunta Esecutiva per l'attribuzione definitiva dei contributi.
4. - Il responsabile dell'istruttoria esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza in relazione alla conformità della proposta alle norme regolamentari.

## ART.10 -

1. - In considerazione della limitata disponibilità di fondi e la sproporzione numerica delle potenziali categorie di richiedenti vengono stabilite, per l'erogazione dei contributi, le seguenti priorità generali:
  - vengono considerati assolutamente prioritari gli interventi attuati dai soggetti individuati al comma 1, let. a), dell'art. 4 del presente regolamento.
  - seguono, in ordine di priorità gli interventi attuati dai soggetti individuati al comma 1, let. b), dell'art. 4 del presente regolamento.
2. - Nel caso in cui le domande, nell'ambito delle priorità stabilite dal comma precedente, eccedano le disponibilità finanziarie il criterio di erogazione dei contributi sarà costituito dalla data di ricevimento della domanda risultante dal protocollo dell'Ente. In questo caso le richieste ammissibili ma non evase per mancanza di fondi verranno rinviate a successivi finanziamenti.
3. - **I lavori per i quali viene richiesto il contributo, pena la revoca dello stesso, dovranno essere eseguiti entro 2 (due) anni dalla comunicazione di ammissione al finanziamento. Nel caso di revoca o scadenza viene fatta salva la possibilità di ripresentare la domanda di contributo all'apertura dei bandi successivi.**

#### **ART. 11 -**

1.- Al fine di salvaguardare le attività economiche locali viene stabilito che il 50% dei fondi a disposizione per il 1993 è vincolato per i contributi relativi ad interventi attuati dai soggetti individuati al comma 1, lett. a) e b) dell'art. 4 del presente regolamento.

2.- La Giunta Esecutiva, in caso di necessità, e per gli stessi fini e tipi di intervento di cui al comma 1 del presente articolo, ha facoltà di vincolare parte dei fondi a disposizione negli anni successivi al 1993.

#### **DISPOSIZIONI FINALI**

#### **ART.12 -**

1. - Il finanziamento delle iniziative dei soggetti individuati all'art. 4, comma 1, lettere a) e b), del presente regolamento è vincolato alla specifica destinazione d'uso delle strutture per una durata minima di anni 10. Il vincolo di destinazione degli immobili è reso mediante impegno scritto dei beneficiari.

#### **ART.13 -**

La Giunta Esecutiva può autorizzare la rimozione del vincolo di destinazione d'uso solo se viene comprovata la non convenienza economico-produttiva della destinazione stessa previa restituzione, da parte dei beneficiari, del contributo percepito opportunamente rivalutato ai sensi dell'art. 8, 5° comma, della legge 17 maggio 1983, n° 217.

#### **ART.14 -**

1. - Il presente regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo regionale di controllo diviene esecutivo.

#### **NORMA TRANSITORIA**

#### **ART.15 -**

1. - Per quanto previsto al comma 3 dell'art. 10 del presente regolamento, tale disposizione trova applicazione anche nei confronti dei contributi già ammessi al riparto di cui alla deliberazione della Giunta Esecutiva del 17 gennaio 1995, n° 14. In tal caso il termine di 2 (due) anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente norma.